



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/10 DEL 1.6.2005

Oggetto: Ripartizione dei trasferimenti finanziari al comparto delle Autonomie locali per l'anno 2005, con riferimento alle nuove province previste dalla L.R. n. 4/1997. Leggi regionali n. 25/1993, n. 19/1997 e n. 8/1999. UPB S04.016 – CAPITOLI 04019.00, 04020.00, 04025.00, 04032.00; UPB S04.017 – 04046.00.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che a seguito dell'istituzione delle nuove quattro Province del Sulcis, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e della Gallura, previste dalla Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, si rende necessario definire un criterio per la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare al sistema delle autonomie locali ai sensi della Legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, per il corrente anno 2005.

Informa al riguardo che relativamente ai fondi per il funzionamento degli enti locali e a quello per gli investimenti, le erogazioni avvengono in rate bimestrali anticipate secondo modalità definite dalla legge e che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, a favore delle quattro Province storiche è già stata disposta la liquidazione della prima rata bimestrale per l'anno 2005, mentre sono state interrotte le ulteriori somministrazioni in attesa di definire il riparto complessivo dei trasferimenti previsti a favore del nuovo assetto provinciale.

Con riferimento all'erogazione dei fondi per il funzionamento, in ragione delle spese sinora sostenute dalle "vecchie" Province per l'espletamento dei servizi e delle funzioni di competenza, l'Assessore ritiene possano essere confermate in loro favore le assegnazioni per i bimestri gennaio-febbraio e marzo-aprile, sospendendo momentaneamente l'erogazione di un dodicesimo delle risorse da trasferire, in corrispondenza del mese (maggio) di transizione tra i due assetti territoriali, per eventuali aggiustamenti finanziari che si dovessero rendere necessari e ripartendo la restante quota dello stanziamento, relativa al periodo giugno/dicembre 2005, a favore delle nuove otto Province.

Per quanto concerne il fondo per gli investimenti, l'Assessore ricorda che la quota destinata alle Province è ripartita fra di esse sulla base di percentuali predefinite dall'art. 3 della L.R. 25/93 a favore di ciascuna delle Province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.



Nel merito dell'individuazione delle percentuali ricorda che quelle stabilite dall'art. 3 della L.R. 25/93 coincidevano con la somma delle percentuali di ciascuna area programma ricadente nell'ambito delle quattro Province allora esistenti.

Ricorda, ancora, che il riferimento alle aree programma è stato soppresso con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, comma 14 dell'articolo 1 e le percentuali di riferimento per la ripartizione delle risorse finanziarie sono state ridefinite con delibera della Giunta regionale n. 23/9 del 18.7.2002, con riferimento alle otto Province istituite in attuazione della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, per cui ritiene che i nuovi parametri di legge dovrebbero coincidere con quelli individuati dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione 23/9 del 18.7.2002.

Rappresenta inoltre che secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della citata legge regionale sul riassetto generale delle Province, conseguentemente alla proclamazione del presidente della Provincia dell'Ogliastra è cessata l'omonima Comunità Montana e pertanto, le somme ad essa destinate con i fondi della L.R. 25/93, riguardo al periodo maggio-dicembre 2005, potranno essere mantenute quali somme a disposizione per eventuali nuove determinazioni.

In analogia alle previsioni di riparto evidenziate per il fondo di funzionamento degli enti locali, l'Assessore ritiene possano essere ripartite anche le risorse che la legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 assegna ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.

Differente è invece il criterio che dovrà essere adottato per quanto riguarda i finanziamenti previsti a favore delle Province, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 (attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa O.N.M.I.). Infatti le assegnazioni sono correlate alla rendicontazione "delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati" che le stesse Province, in applicazione della succitata norma, inviano annualmente all'Assessorato dell'Igiene e Sanità al quale compete la definizione del relativo programma triennale della spesa e in base al quale, questo Assessorato attiva, le procedure di liquidazione delle risorse individuate.

In relazione a tanto l'Assessore ritiene che le erogazioni corrispondenti alle quantificazioni operate per il corrente anno a favore delle vecchie Province debbano essere temporaneamente sospese, in attesa di una eventuale modifica al programma di spesa già predisposto per il periodo 2005/2007 dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità, che tenga conto dell'incidenza della nuova ripartizione territoriale sull'esercizio delle funzioni svolte dalle Province così come ridefinite.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

Art.1 Per quanto riguarda le risorse relative al fondo per il funzionamento degli enti locali, la quota a favore delle Province è ripartita nel modo seguente: quattro dodicesimi alle Province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano in relazione al precedente assetto territoriale provinciale; un dodicesimo (corrispondente al mese di maggio), da lasciare quale riserva per consentire eventuali aggiustamenti nelle assegnazioni in rapporto al mese di transizione tra i due diversi assetti provinciali e i restanti sette dodicesimi a favore delle attuali otto nuove Province.

Art.2 Per quanto concerne i trasferimenti relativi al fondo per gli investimenti, il riparto alle Province è effettuato per quattro dodicesimi a favore delle Province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano secondo il precedente ordine territoriale.

Art.3 In riferimento ai contributi che la legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 assegna ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna, sono confermate le modalità previste dal precedente articolo 1 per il fondo per il funzionamento.

Art.4 Relativamente alle assegnazioni previste a favore della Comunità Montana dell'Ogliastra, per effetto della sua cessazione in coincidenza con l'istituzione dell'omonima Provincia, le somme ad essa destinate con i fondi della L.R. 25/93 e della L.R. 19/97, riguardo al periodo maggio-dicembre 2005, dovranno essere mantenute quali somme a disposizione per eventuali nuove determinazioni.

Art.5 Per quanto riguarda infine i finanziamenti previsti a favore delle Province, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/99 (attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa O.N.M.I.), sono sospese le erogazioni in attesa che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità predisponga il programma di spesa per il triennio 2005/2007 con il nuovo assetto provinciale.

Il Direttore Generale

Gianfranco Duranti

Il Presidente

Renato Soru